

UFAM - Immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni

1 Considerazioni generali

1.1 Oggetto

Chi intende immettere in commercio combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni necessita di un'autorizzazione dell'[Ufficio federale dell'ambiente \(UFAM\)](#) e deve riportare il numero dell'autorizzazione nella dichiarazione doganale.

1.2 Basi giuridiche e informazioni

Secondo l'articolo 35d della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; [RS 814.01](#)) è vietata l'immissione in commercio di combustibili e carburanti prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari. Inoltre, la messa in commercio di carburanti o combustibili rinnovabili è subordinata al soddisfacimento di determinate esigenze ecologiche. L'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr; [RS 814.311.1](#)) concretizza le disposizioni dell'articolo 35d LPAmb.

1.3 Avviso su Tares

Le voci tariffarie rilevanti dal punto di vista dell'immissione in commercio riportano l'avviso «Obbligo di autorizzazione: UFAM-OCoCr».

2 Informazioni nella dichiarazione doganale

Chi importa combustibili e carburanti rinnovabili deve dichiarare il proprio obbligo di regolamentazione nella dichiarazione doganale e inserire le informazioni seguenti:

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 442 «UFAM – Combustibili e carburanti rinnovabili»
	E-dec: - Obbligo di autorizzazione «sì» - Autorità 046 «UFAM - OCoCr»
Ulteriori informazioni	- Numero di autorizzazione - Titolare dell'autorizzazione¹

Queste informazioni vanno inserite anche quando il carburante o combustibile rinnovabile corrispondono a un numero di tariffa che non riporta l'avviso «UFAM-OCoCr».

3 Ulteriori informazioni

Autorizzazione all'immissione in commercio

L'autorizzazione viene concessa dall'UFAM su richiesta e deve essere ottenuta prima della prima importazione.

La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio va inviata all'[UFAM](#) tramite l'apposito modulo:

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Economia e Innovazione
3003 Berna

¹ Soltanto per le notifiche su Passar

Procedura di autorizzazione in corso

Se al momento dell'immissione nel territorio doganale la procedura di autorizzazione non è ancora conclusa, le merci devono essere assegnate al [regime di deposito doganale](#). Nella dichiarazione delle merci occorre indicare le informazioni nella tabella di cui sopra e il numero dell'autorizzazione provvisoria dell'UFAM.

La merce deve essere immagazzinata separatamente e rimane nel deposito doganale fino a quando l'UFAM non concede l'autorizzazione o la merce non viene riesportata. La merce priva di un'autorizzazione valida o che non può essere assegnata al regime di deposito doganale, non può essere introdotta nel territorio doganale. Dichiarazioni doganali incomplete o errate sono respinte dal sistema per il traffico delle merci dell'USDC.